

XIX legislatura

A.S. 826:

**“Conversione in legge del decreto-legge
28 luglio 2023, n. 98, recante misure
urgenti in materia di tutela dei
lavoratori in caso di emergenza
climatica e di termini di versamento”**

Agosto 2023

n. 69



servizio del bilancio
del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2023). Nota di lettura, «A.S. 826: “Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento”». NL69, agosto 2023, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

Articolo 1 (<i>Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica</i>).....	1
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica</i>).....	3
Articolo 3 (<i>Linee guida in materia in salute e sicurezza</i>)	5
Articolo 4 (<i>Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento</i>)	5

Articolo 1

(Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica)

Il comma 1 prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, le disposizioni dell'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (relative al computo del numero massimo di settimane concedibili per cig ordinaria, ai sensi delle quali i) qualora l'impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa e ii) l'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile) non trovino applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese:

- industriali e artigiane dell'edilizia e affini
- industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo
- artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del presente articolo non si applica il contributo addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 (pari al:

- a) 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- b) 12% oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- c) 15% oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile).

Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.

La RT afferma che dai bilanci consuntivi dell'INPS al netto del periodo Covid e del 2022, che risentono dei bonus ristrutturazione concessi dal Governo, risultano mediamente spese annue per cassa integrazione ordinaria edile pari a 110 milioni di euro, 60 milioni di euro di coperture figurative e 2 milioni di euro di entrate per contribuzione addizionale.

Dagli archivi gestionali dell'INPS risulta che circa il 50% delle ore autorizzate di cassa integrazione nell'edilizia sono relative a eventi oggettivamente non evitabili.

Si ipotizza che il 20% di tali ore sia riferito ad aziende che hanno totalmente fruito o stanno per terminare il massimo di settimane concedibili.

Considerato il limitato periodo temporale di riferimento si stimano i seguenti effetti finanziari:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Oneri		
	Prestazione	Copertura figurativa	Totale
2023	-5,4	-3,2	-8,6

La RT infine assicura che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, si riscontrano i dati relativi agli oneri finanziari annui sostenuti dall'INPS per la cassa integrazione edile (i rendiconti INPS, Tomo III, riportano importi in termini di prestazioni complessive pari a circa 116 milioni di euro per il 2019, 203 milioni per il 2020, 197 milioni per il 2021 e 87 milioni nel 2022) per cui la stima considerata dalla RT può ritenersi plausibile, tuttavia si osserva che la RT non considera le imprese industriali e artigiane del settore lapideo, per cui sarebbe opportuno un chiarimento su tale aspetto segnalando che la spesa per trattamenti di integrazione salariale per le imprese del settore lapideo è pari a circa il 5-10% della spesa del settore edile (in particolare è stata pari a circa 5,5 milioni di euro nel 2019, 20 milioni di euro nel 2020, 9 milioni di euro nel 2021, 4,2 milioni di euro nel 2022).

Circa l'ipotesi del 20% di imprese che raggiungono o sono prossime a raggiungere il limite massimo di fruizione dei trattamenti, sarebbe comunque utile un chiarimento sulla modalità di determinazione della stessa.

Si osserva che la RT applica la percentuale del 50%, relativa alla quota di ore autorizzate ascrivibili ad eventi non evitabili, alla platea delle imprese prossime al limite, il che appare una scelta molto prudentiale in quanto imputa l'intero ammontare relativo a eventi oggettivamente non evitabili come eccedenza rispetto al livello massimo di giornate indennizzabili, per poi rapportare il risultato al periodo considerato dalla norma (un semestre), giungendo alla quantificazione indicata, che pertanto appare complessivamente corretta. Adeguatamente calibrato risulta anche l'onere per contribuzione figurativa.

Non si hanno rilievi da formulare in merito alla mancata contabilizzazione di effetti in termini di mancato incasso del contributo addizionale, espressamente escluso, atteso che, sulla base della normativa previgente, esso non sarebbe stato comunque erogato, essendo correlato a prestazioni di cassa integrazione che non si sarebbero verificate sulla base della previgente disciplina.

Non si hanno osservazioni per i profili di copertura, atteso che il Fondo inciso (iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro con una dotazione iniziale di oltre 2,3 miliardi di euro ed una attuale di oltre 2,2 miliardi) presenta le occorrenti disponibilità, persegue finalità omogenee a quelle in esame e si caratterizza per ampi margini di modulabilità.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica)

Il comma 1, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio e il 31 dicembre 2023, riconosce il trattamento di cui all'articolo 8 della legge n. 457 del 1972 (CISOA, pari a 2/3 della retribuzione spettante, con riconoscimento degli assegni familiari), previsto nei casi di intemperie stagionali, agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto.

Il comma 2 esclude i periodi di trattamento di cui al comma 1 dal computo ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate all'anno e li equipara a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previste al citato articolo 8 (si tratta del numero minimo di giornate di lavoro da svolgere in un anno presso la stessa azienda per usufruire del beneficio in esame).

Il comma 3 prevede, in deroga all'articolo 14 della legge n. 457 (che dispone che il trattamento è corrisposto dall'INPS, su deliberazione di una commissione costituita, presso ogni sede dell'Istituto stesso, con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione), che il trattamento di cui ai commi 1 e 2 sia concesso dalla sede INPS territorialmente competente e sia erogato direttamente dall'Istituto.

Il comma 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 1,4 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT afferma che il comma 1, considerato che non interviene sui requisiti per l'accesso alla prestazione e sul numero massimo di giornate complessivamente fruibili, ma consente un utilizzo più flessibile del beneficio alle aziende, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 sterilizza i periodi fruiti per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa nei casi di intemperie stagionali ai fini del raggiungimento del limite di 90 giornate annue; tali periodi sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Sulla base delle informazioni desumibili dagli archivi gestionali INPS su circa 20.000 lavoratori interessati al trattamento in un anno, circa il 10% potrebbe essere interessata dalla disposizione, perché con un numero di giornate indennizzate prossimo a 90.

Pertanto, nell'ipotesi che solo per tali lavoratori la durata del trattamento sia pari a 15 giorni con riferimento ad una retribuzione giornaliera di 85 euro, il maggior onere per l'anno 2023 risulta pari a 1,4 milioni di euro, di cui 0,4 milioni per contribuzione figurativa.

Anche in questo caso la RT assicura la presenza delle necessarie risorse presso il Fondo sociale per occupazione e formazione per la copertura dell'onere.

Al riguardo, non si ritiene condivisibile l'asserzione della RT per cui il comma 1 sarebbe privo di effetti finanziari. Infatti, esso ricomprende nel novero delle fattispecie per le quali è possibile l'erogazione della CISOA anche una situazione per la quale non è attualmente prevista: lo svolgimento di una giornata lavorativa ad orario ridotto a causa

delle intemperie. Fra l'altro, il fatto che non intervenga sul numero massimo di giornate fruibili – asserto dalla RT – non corrisponde a quanto disposto dal comma 2 che, invece, di fatto, determina un innalzamento di tale numero, escludendo dal computo delle 90 giornate i periodi di fruizione del beneficio ai sensi del comma 1. Comunque, in merito a questo secondo profilo, va osservato che la RT poi procede alla relativa quantificazione dell'onere, attestando dati sul numero dei beneficiari complessivi e formulando ipotesi in relazione alla quota di lavoratori che potrebbero fruire del previsto meccanismo di sterilizzazione dei periodi in questione rispetto al raggiungimento del tetto in linea con quanto desumibile dal sito dell'INPS¹, che indica in circa 20.000 i beneficiari medi annui, con un numero medio di giornate indennizzate di circa 37 nel 2021 - quindi molto inferiore al livello massimo, per cui appare ragionevole, anche se non del tutto prudenziale, l'ipotesi di un 10% di soggetti prossimi a tale livello.

Sulla base di tali parametri e dei valori relativi alle giornate indennizzate ai sensi della presente disposizione (15) e alla retribuzione giornaliera (85 euro), che appaiono a loro volta appropriati, la quantificazione risulta corretta.

Resta inevasa la questione della stima degli oneri per i circa 18.000 soggetti che non hanno normalmente un numero di giornate prossimo a 90 per i quali quindi è irrilevante la sterilizzazione del tetto, ma che potrebbero comunque fruire dell'indennizzo alle condizioni di cui al comma 1, non previste sulla base della legislazione previgente. Tra l'altro, considerato che nella finalità dell'articolo si citano le ondate di calore che hanno interessato il Paese, l'utilizzo della cassa integrazione per metà dell'orario potrebbe essere una modalità particolarmente appropriata per non sospendere completamente i lavori ed evitare nel contempo i periodi di maggiore rialzo delle temperature. Andrebbe pure valutato un effetto sostitutivo e non ampliativo: infatti gli oneri non aumenterebbero qualora la platea destinataria della cassa integrazione per metà dell'orario giornaliero fosse sostitutiva per un numero fino al doppio di quella che sarebbe stata destinataria di cassa integrazione a giornata intera in assenza delle norme in esame. Infine un ulteriore fattore di incertezza è connesso all'evolversi della situazione climatica.

Tutto ciò considerato, pur in presenza di alcune variabili incerte, andrebbe comunque valutata la possibilità di una sottostima dell'onere complessivo correlato al presente articolo.

Nulla da osservare sul comma 3, di natura procedurale, e sul comma 4, atteso che il Fondo inciso (iscritto sul capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro con una dotazione iniziale di oltre 2,3 miliardi di euro ed una attuale di oltre 2,2 miliardi) presenta le occorrenti disponibilità, persegue finalità omogenee a quelle in esame e si caratterizza per ampi margini di modulabilità.

¹ Cfr. [Osservatorio statistico](#)

Articolo 3 ***(Linee guida in materia in salute e sicurezza)***

Il comma 1 stabilisce che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute favoriscono la sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche.

Il comma 2 permette che le intese di cui al comma 1 siano recepite con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

La RT sottolinea il carattere ordinamentale delle disposizioni, che non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4 ***(Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento)***

Il comma 1 consente il versamento del contributo di solidarietà di cui dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dai soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dai soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dai soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, altresì, dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea), entro il 30 novembre 2023 (anziché, in linea di massima, entro il 30 giugno 2023, come previsto dal comma 117), senza applicazione di sanzioni e interessi, per la quota parte corrispondente alla differenza tra l'importo del contributo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 116 (che ha, appunto, fissato le modalità di calcolo del contributo di solidarietà), della legge n. 197 del 2022, e l'importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023, successivamente abrogate (dall'articolo 22 del decreto-legge n. 61 del 2023).

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2023, differisce dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023 il termine per il versamento, in favore di ciascuna regione e provincia autonoma, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, che non hanno attivato contenzioso o che intendono abbandonare i ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali volti ad ottenere il pagamento del *pay-back*, di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, e contro i relativi atti e provvedimenti presupposti, della quota del 48% dell'importo indicato nei predetti provvedimenti regionali e provinciali, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere.

La RT afferma che, trattandosi di proroghe infrannuali del termine di versamento degli importi dovuti, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce appunto dell'infrannualità delle proroghe introdotte.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Giu 2023 [Elementi di documentazione n. 2/5](#)
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'istruzione, la ricerca, le attività culturali, i giovani e lo sport (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/6](#)
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'energia, i trasporti, le infrastrutture, le comunicazioni, l'ambiente, le politiche abitative (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/7](#)
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: l'agricoltura, le imprese, il commercio, il turismo (**A.S. 442**)
- " [Elementi di documentazione n. 2/8](#)
Il bilancio dello Stato 2023-2025. Una analisi per missioni, programmi e azioni: la sanità e le politiche sociali (**A.S. 442**)
- " [Nota di lettura n. 60](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (**Atto del Governo n. 49**)
- " [Nota di lettura n. 61](#)
A.S. 755: "Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano"
- " [Nota di lettura n. 62](#)
A.S. 774: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Lug 2023 [Nota di lettura n. 63](#)
A.S.803:"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Elementi di documentazione n.3](#)
Rendiconto 2022 (**A.S. 791**) e Assestamento 2023 (**A.S. 792**)
- " [Nota di lettura n. 64](#)
A.S. 797: "Delega al Governo per la riforma fiscale" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 65](#)
A.S. 819: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 66](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/1883, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE (**Atto del Governo n. 53**)
- " [Nota di lettura n. 67](#)
A.S. 795: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022"
- Ago 2023 [Nota di lettura n. 68](#)
A.S. 829: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025" (Approvato dalla Camera dei deputati)